



**Attuazione dell'articolo 117-*bis* del Testo unico bancario
in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Giugno 2012

La consultazione si è chiusa il 8 giugno 2012.

Sono pervenuti 33 documenti da:

1) associazioni ed organismi rappresentativi degli intermediari:

- ABI
- AIBE
- AITI
- ASSOPOPOLARI
- ASSOSIM
- UFI

2) associazioni e organismi rappresentativi della clientela (consumatori e imprese):

- Altroconsumo
- Confindustria
- Adiconsum

3) intermediari e altri privati:

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| - American Express Services | - Allen & Overy | - Prof. Avv. Paolo Ferro-Luzzi |
| - Banca Tercas | - Chiomenti | - Prof. Avv. Salvatore Maccarone |
| - Banca Popolare dell'Emilia Romagna | - Clifford Chance | - Prof. Avv. Gustavo Olivieri |
| - Banca Popolare di Marostica | - Legance | - Avv. Fabrizio Tajé |
| - Meliorbanca S.p.A. | - Linklaters | - Prof. Avv. Aldo Dolmetta |
| - Sofim-Gefina S.p.A. | - Orrick, Herrington & Sutcliffe | |
| | - Avv.ti D'Affronto e Dotti | |

4) 4 soggetti che hanno chiesto la pubblicazione in forma anonima

5) 2 soggetti che hanno chiesto di non pubblicare le loro osservazioni

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta SÌ/NO/in parte	Motivazioni
Definizioni			
Art. 1, comma 1	Il riferimento all'art. 1842 del codice civile nella definizione dell'apertura di credito è ritenuto fonte di possibili incertezze applicative, soprattutto con riguardo ai contratti atipici. Se ne richiede l'eliminazione.	Sì	Si ritiene di accogliere la richiesta (soppressione del riferimento all'art. 1842 c.c.) per evitare l'insorgere di dubbi interpretativi sul campo di applicazione della delibera.
	Si suggerisce di includere nella definizione di "cliente" anche i soggetti (vigilati) che ne sono espressamente esclusi.	NO	Gli intermediari vigilati concorrono al sistema finanziario e, come tali, non rientrano nella nozione di cliente sottesa al titolo VI del TUB; nella medesima prospettiva, ai rapporti tra intermediari non si applica la disciplina contenuta nel provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei comportamenti, adottata in attuazione dello stesso titolo VI.
	Si chiede di chiarire se la delibera è applicabile anche alle aperture di credito a favore di soggetti esteri.	Chiarimento qui a lato	Il campo di applicazione della delibera prescinde dal luogo di residenza del cliente. Si ritiene che questo aspetto non necessiti di chiarimento.
	Si chiede di aggiungere gli istituti di moneta elettronica alla definizione di "intermediari".	Sì	Gli Imel sono già ricompresi tra i destinatari della delibera, poiché rientrano tra "gli altri soggetti abilitati";

Disposizioni (rif.)**Osservazioni ricevute****Accolta
SÌ/NO/in
parte****Motivazioni**

			a fini di chiarezza il testo è stato modificato per menzionarli espressamente.
	Si propone di inserire l'espressione "linea di credito" accanto a quelle di "affidamento" e di "somma messa a disposizione del cliente"; contestualmente, la definizione dovrebbe avere riguardo al regolamento in conto corrente e alla facoltà del cliente di usare le somme ripristinandone la disponibilità.	Sì	L'espressione "linea di credito" è impiegata, nella legislazione cui si dà attuazione, in maniera equivalente a quelle di "affidamento" e "somma messa a disposizione del cliente": la richiesta di includerla nella definizione può essere dunque accolta. Si è ritenuto invece superfluo integrare ulteriormente la definizione, poiché il riferimento al regolamento in conto corrente e alla possibilità per il cliente di ripristinare la disponibilità sono state inserite nell'art. 2, comma 1, lett. a).
	Si chiede di chiarire alla lett. e) che lo sconfinamento presuppone in ogni caso una decisione volontaria della banca concedente.	Sì	Viene precisato che l'intermediario deve acconsentire allo sconfinamento.
	Si chiede di eliminare l'inciso "in eccedenza rispetto al proprio saldo".	NO	Si ritiene che il riferimento al saldo del cliente contribuisca alla complessiva chiarezza della definizione e vada mantenuto.

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta SÌ/NO/in parte	Motivazioni
Ambito di applicazione Art. 2, comma 1	<p>Si suggerisce di precisare che per richiesta di sconfinamento s'intende non solo quella formale del cliente ma anche ogni operazione di addebito dalla quale derivi uno sconfinamento. Si chiede inoltre di precisare che costituisce sconfinamento anche l'utilizzo da parte del cliente di una somma di denaro eventualmente concessa dall'intermediario in eccedenza rispetto a uno sconfinamento preesistente.</p> <p>Un elevato numero di rispondenti propone di escludere dall'ambito di applicazione della delibera le linee di credito concesse nell'ambito di operazioni di particolare complessità (come il <i>project financing</i>, il finanziamento delle infrastrutture, etc...), che si distinguono dalla tipica apertura di credito offerta a clientela retail in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) costituiscono integralmente oggetto di trattative individuali precedute da attività di carattere organizzativo e di consulenza; ii) sono spesso assoggettate a legislazioni estere; iii) hanno una articolata struttura delle commissioni che ne rispecchia la complessità. <p>Per realizzare questo obiettivo, viene suggerito, alternativamente o congiuntamente, di specificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le linee di credito disciplinate dalla delibera sono quelle regolate in conto corrente, in cui il cliente ha la possibilità di ripristinare la disponibilità delle 	<p>Sì</p> <p>Sì</p>	<p>L'osservazione è stata accolta poiché contribuisce a chiarire la portata della disposizione (a tal fine è stata riformulata la definizione di sconfinamento). E' stata, altresì, espressamente prevista l'applicazione della commissione di istruttoria veloce in occasione di addebiti che accrescono uno sconfinamento preesistente (art. 4, comma 2, lett. c).</p> <p>Le osservazioni formulate sono condivisibili; le operazioni prospettate esulano sicuramente dalla <i>ratio</i> sostanziale della nuova norma, che è indirizzata ai contratti con caratteristiche tecniche proprie dei rapporti al dettaglio. Si è quindi rivisto l'ambito di applicazione della delibera secondo l'opzione a) descritta qui a sinistra.</p>

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta SÌ/NO/in parte	Motivazioni
	<p>somme prelevate; b) sono esclusi tutti i contratti oggetto di trattativa individuale o non destinati alla clientela al dettaglio.</p>		
	<p>Sono state formulate osservazioni con riguardo all'applicazione della delibera nei rapporti con i consumatori.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>Come spiegato nella memoria, l'articolo 117-bis del TUB – non essendo richiamato tra le norme applicabili ai contratti disciplinati dal capo II del titolo VI del TUB - non si applica al credito al consumo. L'omissione va considerata come il frutto di un non perfetto coordinamento della nuova norma con le disposizioni del TUB; d'altro canto, la <i>ratio</i> della disciplina e l'espressa menzione, nell'art. 27-bis del d.l. n. 1/2012, ai consumatori ("famiglie consumatrici") mostra l'intenzione di applicare la disciplina anche al credito al consumo. La delibera vi pone rimedio in forza del comma 4 dell'articolo 117-bis TUB, che consente al CICR di applicare la disciplina prevista dal medesimo articolo 117-bis a fattispecie ulteriori che presentino analoghe esigenze di tutela del cliente.</p>
<p>Art. 2, comma 1, lett. d)</p>	<p>Si propone di esplicitare l'inapplicabilità delle disposizioni di</p>	<p>Sì</p>	<p>L'osservazione è volta a ottenere una</p>

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta SÌ/NO/in parte	Motivazioni
	cui all'art. 3 sulle commissioni onnicomprensive agli affidamenti sui c.d. "conti carta".		precisazione che si ritiene opportuna per chiarire che la delibera non si applica agli affidamenti sulle carte.
Art. 2, comma 1, lett. d)	Si propone di escludere le carte di credito <i>charge</i> dalla disciplina sugli sconfinamenti.	NO	Si ritiene che per le carte di credito <i>charge</i> ricorrano le stesse esigenze di tutela del cliente che valgono per gli altri casi previsti dalla disciplina.
Art. 2, comma 1, lettera e)	Si propone di estendere l'applicazione della disciplina anche agli affidamenti a valere su carte di credito.	NO	<p>Il punto è stato attentamente valutato nell'ambito dell'analisi di impatto svolta (cfr. par. 1).</p> <p>Gli affidamenti a valere su carte di credito sono attualmente remunerati attraverso il canone annuo onnicomprensivo della carta, dal quale non è possibile scorporare la componente legata al fido rispetto a quella legata ai servizi di pagamento connaturati alla carta; la richiesta di applicare la nuova disciplina (alla sola componente legata al fido) potrebbe quindi comportare una maggiore complessità nella struttura degli oneri applicati alla clientela, in contrasto con gli obiettivi di chiarezza e comparabilità che si intendono invece perseguire.</p>

Disposizioni (rif.)**Osservazioni ricevute****Accolta
SÌ/NO/in
parte****Motivazioni**

Si chiede di non applicare la commissione di istruttoria veloce alle carte di credito *revolving*, nelle quali l'intermediario è nelle condizioni di non permettere lo sconfinamento (ad es. avvalendosi della tecnologia chip&pin).

Chiarimento
qui a lato

L'estensione della disciplina sulla commissione di istruttoria veloce alle carte di credito non riguarda, ovviamente, le carte per le quali sia contrattualmente esclusa la possibilità di sconfinare.

Negli altri casi, si ricorda che gli intermediari hanno facoltà – e non l'obbligo – di permettere lo sconfinamento; se l'intermediario decide di autorizzare lo sconfinamento, l'applicazione della disciplina sulla commissione di istruttoria veloce è a tutela del cliente, in quanto rende conoscibili *ex ante* i costi del servizio.

Si propone di chiarire al comma 1 l'applicabilità della delibera a tutti i contratti o all'affidamento in luogo del riferimento alle linee di credito.

NO

Si ritiene di confermare il riferimento alle linee di credito, anche a fini di coordinamento tra l'art. 117-bis TUB e l'art. 27-bis, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Si chiede, altresì, di chiarire se la disciplina sulle commissioni debba essere applicata anche quando il contratto sia soggetto ad una legge straniera.

Chiarimento
qui a lato

La legge applicabile è disciplinata dal diritto internazionale privato; la delibera CICR non può incidere sul punto.

Si chiede di chiarire che l'applicabilità ai soggetti non consumatori delle disposizioni presupponga comunque che

NO

La specificazione richiesta appare superflua.

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta SÌ/NO/in parte	Motivazioni
Affidamento Art. 3, comma 1	<p>tali soggetti possano considerarsi clienti.</p> <p>Numerosi commenti chiedono che la delibera chiarisca se la commissione onnicomprensiva si applichi sulla somma messa a disposizione:</p> <p>i) al netto di quanto utilizzato <i>oppure</i></p> <p>ii) considerando l'intero importo messo a disposizione in base al contratto.</p> <p>Alcuni rispondenti si limitano ad auspicare un chiarimento; altri chiedono invece che sia accolta la tesi i) o la tesi ii).</p> <p>Altri ancora suggeriscono di calcolare la commissione onnicomprensiva sulla somma media effettivamente utilizzata dal cliente nell'ambito del fido concesso.</p>	Sì	<p>Si è precisato che la commissione di affidamento si applica sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione, a prescindere dall'effettivo utilizzo (cfr. art. 3, comma 2, n. ii).</p> <p>La soluzione risponde al tenore letterale della disposizione ("una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ") e alle esigenze di trasparenza perseguite dalla legge: essa infatti permette al cliente di conoscere <i>ex ante</i> l'ammontare degli oneri dovuti; l'ipotesi alternativa, secondo cui la commissione si applica sulla somma a disposizione al netto di quella utilizzata, replicherebbe la situazione attuale, in cui il cliente non è in grado di conoscere se non <i>ex post</i> i costi dell'operazione).</p> <p>La soluzione prescelta è inoltre in linea con una recente pronuncia dell'Arbitro Bancario Finanziario (n. 708 del 9.3.2012) concernete l'art. 2-<i>bis</i> del d.l. n. 185/2008 (il cui testo è stato sostanzialmente riprodotto, in parte qua,</p>

Disposizioni (rif.)**Osservazioni ricevute****Accolta
SÌ/NO/in
parte****Motivazioni**

nell'art. 117-bis TUB).

Si propone di poter considerare ai fini della determinazione della commissione anche l'elasticità degli utilizzi dell'affidamento o gli interessi maturati.

Chiarimento
qui a lato

Il tenore letterale dell'art. 117-*bis* consente di collegare il calcolo della commissione onnicomprensiva alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento; nel determinare il livello della commissione nel contratto potrà essere preso in considerazione il prevedibile utilizzo, purché non si superi lo 0,5 per cento per trimestre. La legge non consente di fissare altri limiti quantitativi alla commissione.

Si chiede di chiarire se il riferimento al trimestre nell'art. 117-*bis*, co. 1, TUB costituisca solo la base per il calcolo della commissione onnicomprensiva ovvero valga anche a definire la periodicità con la quale la commissione deve essere applicata.

In parte

Il termine trimestrale funge solamente da parametro per calcolare la soglia dello 0.5 per cento e non limita l'autonomia contrattuale, cui è rimesso stabilire la periodicità con cui applicare la commissione.

Viene inoltre chiesto di:

i) chiarire se la commissione possa essere addebitata in anticipo per più anni in funzione della durata originaria del contratto;

ii) precisare che la commissione non deve essere restituita in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del cliente, recesso del cliente o altro fatto non imputabile

Viene, in ogni caso, precisato che - in caso di estinzione anticipata del rapporto - l'intermediario è tenuto a restituire la parte della commissione eccedente (la legge prevede infatti che la commissione sia commisurata alla

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta SÌ/NO/in parte	Motivazioni
Art. 3, comma 2	<p>all'intermediario.</p> <p>Si chiede di chiarire se una commissione che non distingue tra le fasce di affidamento, ma che sia uniforme su tutto l'accordato possa considerarsi conforme alle previsioni dell'art. 3.</p>	Chiarimento qui a lato	<p>durata dell'affidamento).</p> <p>La delibera non stabilisce un obbligo, bensì una mera facoltà di differenziare l'aliquota applicata per ogni fascia di affidamento. L'intermediario può quindi legittimamente decidere di applicare un'aliquota uniforme su tutto l'accordato.</p>
	<p>Si propone di precisare la possibilità di prevedere commissioni diversificate per linee di credito qualora il contratto ne preveda una pluralità (diversificate per scopo, durata, valuta, termini di rimborso).</p>	Sì	<p>L'intermediario può applicare una commissione onnicomprensiva per ciascuna linea di credito, sebbene esse siano riconducibili a un unico contratto di apertura di credito. A fini di chiarezza si è provveduto a riformulare l'art. 3, comma 1.</p>
	<p>Si chiede di precisare all'art. 3, comma 1, lettera b), che il tasso di interesse si applica "sulle somme utilizzate dal cliente e per la durata dell'utilizzo".</p>	Chiarimento qui a lato	<p>La precisazione è già contenuta nell'art. 3, comma 2, n. v).</p>
	<p>Si propone di precisare meglio la natura delle commissioni "per attività che sono a esclusivo servizio del finanziamento" di cui è vietata l'applicazione.</p>	Sì	<p>Si è altresì precisato che possono non rientrare nella commissione onnicomprensiva costi relativi ad adempimenti richiesti dalla legge</p>

Disposizioni (rif.)**Osservazioni ricevute****Accolta
SÌ/NO/in
parte****Motivazioni**

(imposte, spese connesse con l'iscrizione di ipoteche e notarili) e gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente. Non si ritiene, invece, in linea con la legge l'esclusione dei costi connessi all'istruttoria.

Si propone di chiarire l'esclusione dalla commissione onnicomprensiva delle spese relative al conteggio degli interessi da addebitare sul conto per attività non accessorie al finanziamento o delle spese per la tenuta del conto corrente.

Chiarimento
qui a lato

La precisazione è già contenuta nell'art. 3, comma 2, lett. i).

Si chiede di specificare che la commissione onnicomprensiva va calcolata sul c.d. accordato operativo, ossia sull'ammontare del credito direttamente utilizzabile dal cliente per non ingenerare confusione con l'accordato inteso come l'importo massimo di credito che l'intermediario è disposto a concedere al soggetto richiedente dopo averne accertato il merito di credito.

Sì

Si è precisato che la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e, quindi, sull'ammontare del credito direttamente utilizzabile dal cliente (cfr. art. 1, comma 1, lett. c).

Si suggerisce di prevedere, al pari di quanto fatto per la commissione di istruttoria veloce, l'obbligo per gli intermediari di quantificare i costi che la commissione onnicomprensiva riflette.

NO

L'obbligo di quantificare i costi dell'istruttoria veloce deriva dall'esigenza di assicurare che essa sia commisurata a tali costi, come espressamente previsto dall'art. 117-bis TUB; un'analogia disposizione non è prevista per la commissione

Disposizioni (rif.)**Osservazioni ricevute****Accolta
SÌ/NO/in
parte****Motivazioni**

onnicomprensiva.

Si propone di chiarire il significato di “tipologia di affidamento” di cui al punto ii), tenendo conto del fatto che le commissioni, soprattutto nelle operazioni a trattativa individuale, dipendono dalle esigenze e dal merito creditizio del singolo cliente. Alcuni propongono di eliminare il punto ii).

In parte

Si è ritenuto di poter interpretare la previsione dell’art. 117-bis, nel senso che, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, la definizione dell’ammontare della commissione è lasciata all’autonomia contrattuale delle parti. La tipologia di affidamento costituisce uno dei parametri che potranno essere presi in considerazione a tal fine. Il concetto è stato chiarito meglio nell’art. 3, comma 1, lett. a).

Si chiede di chiarire se si possono applicare più commissioni purché la soglia sia rispettata.

Chiarimento
qui a lato

L’onnicomprensività della commissione comporta che si debba trattare di una commissione unica.

Si chiede di eliminare il principio secondo il quale il tasso di interesse si applica sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate, in quanto ritenuto superfluo e potenzialmente idoneo a ingenerare confusione nell’interprete.

NO

Si ritiene che la precisazione possa essere utile per chiarire come vada applicato il tasso di interesse.

Sconfinamento

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta SÌ/NO/in parte	Motivazioni
Art. 4, comma 1	Si chiede di specificare il concetto di “richiesta di sconfinamento” e chiarire, in particolare, se possano ritenersi tali tutte le operazioni di addebito in corso di registrazione, disposte dal cliente o previste contrattualmente.	Sì	E’ stata modificata la definizione di sconfinamento (art. 1, comma 1, lettera d), che fa ora riferimento anche alla nozione di addebito, a prescindere dalla circostanza che vi sia stata o meno una richiesta da parte del cliente. E’ stata, correlativamente, esclusa la commissione di istruttoria veloce per gli addebiti a favore dell’intermediario, sul presupposto che in questi casi non vi sia un’istruttoria (art. 4, comma 6, lettera b).
	Si chiede di chiarire se è possibile applicare la commissione anche a fronte di istruttorie effettuate periodicamente dall’intermediario su sconfinamenti già concessi e rimasti invariati, anche in occasione della periodica chiusura del conto (liquidazione).	Sì	L’aspetto viene chiarito, in senso negativo, all’art. 4, comma 2, lett. c), dove si precisa che la commissione di istruttoria veloce può essere applicata solo a fronte di un addebito che determina uno sconfinamento o accresce l’ammontare dello sconfinamento esistente. La soluzione è in linea con la legge, che prevede che la commissione sia applicata a fronte dello sconfinamento.
	Si chiede di chiarire se la commissione sia applicata anche quando, a seguito dell’istruttoria veloce, lo sconfinamento non è concesso.	Sì	Il punto è stato chiarito, in senso negativo, all’art. 4, comma 6, lett. c). La legge prevede infatti che la

Disposizioni (rif.)**Osservazioni ricevute****Accolta
SÌ/NO/in
parte****Motivazioni**

			commissione di istruttoria veloce si applichi nei casi in cui è concesso lo sconfinamento; essa non è pertanto applicabile in caso di diniego.
	E' stato chiesto di precisare se, in presenza di uno sconfinamento il cui ammontare vari nell'arco dei sette giorni previsti dalla lettera ii) del comma 4, senza determinare il superamento della soglia di € 500, l'esenzione si applichi solo al primo sconfinamento o all'intero periodo.	Sì	E' stato chiarito che l'esenzione vale finché il saldo complessivo non supera i 500 euro (cfr. art. 4, comma 6, lettera a, n. i).
	E' stato chiesto di chiarire se, in caso di sconfinamento superiore a 500 euro e con un importo che varia nel corso del tempo per effetto di successivi addebiti, la commissione di istruttoria veloce debba essere applicata solo al primo addebito che determini il superamento della soglia ovvero in occasione di ciascun successivo addebito. Alcuni chiedono espressamente di precisare che sia applicabile la commissione per ogni addebito da cui derivi un incremento dello sconfinamento.	Sì	La commissione d'istruttoria veloce può essere applicata anche in occasione di un addebito che incrementi un preesistente sconfinamento, già superiore alle soglie fissate dalla delibera, purché le procedure interne dell'intermediario prevedano in tali ipotesi lo svolgimento di un'istruttoria. Le procedure non possono tuttavia prevedere che a fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata possa essere applicata più di una commissione. In questo senso cfr. l'art. 4, comma 2, lett. c) e comma 4, lett. a)

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta SÌ/NO/in parte	Motivazioni
Art. 4, comma 1	Si chiede di chiarire che in caso di sconfinamento, rientro parziale e successivo sconfinamento contenuto nell'ammontare del primo sia possibile applicare una nuova commissione.	Sì	L'art. 4, co. 2, lettera c), chiarisce che la commissione d'istruttoria si applica in relazione a ogni addebito; ciò prescinde dalla circostanza che precedenti sconfinamenti siano stati o meno ripianati. Rimane ovviamente fermo che essa potrà applicarsi solo in caso di superamento delle soglie fissate dalla legge.
	Si chiede di confermare l'applicabilità della commissione di istruttoria veloce allo sconfinamento a valere su carte di credito anche in presenza di obbligo immediato di rimborso.	Chiarimento qui a lato	Si conferma che la disciplina sulla commissione di istruttoria veloce si applica agli sconfinamenti a valere su carte di credito senza che assumano alcun rilievo i termini di rientro degli stessi.
	Si è chiesto di chiarire se, ai fini del calcolo del TEG, è corretto computare la commissione di istruttoria veloce tra le "spese di istruttoria".	Chiarimento qui a lato	Ai fini del calcolo del TEG la commissione di istruttoria veloce deve essere inclusa, senza annualizzazione, per tutta la durata dello sconfinamento continuativo (fino ad un massimo di 12 mesi). Nelle nuove "Istruzioni per la Rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi", di prossima pubblicazione, il tema sarà trattato in modo più dettagliato.

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta SÌ/NO/in parte	Motivazioni
Art. 4, comma 2	<p>Si è chiesto di precisare rispetto a quale saldo (contabile, disponibile, per valuta) la commissione di istruttoria veloce può essere applicata. Alcuni rispondenti chiedono in particolare se essa si possa applicare agli sconfinamenti per valuta.</p>	Sì	<p>La delibera chiarisce all'art. 4, comma 2, lett. d) che la commissione d'istruttoria veloce si applica solo quando lo sconfinamento riguarda il saldo disponibile di fine giornata (ovviamente, sempre che venga effettuata l'istruttoria). In caso di sconfinamento che riguardi il solo saldo per valuta, si esclude invece l'applicazione sia della commissione di istruttoria veloce sia del tasso di interesse maggiorato (art. 4, comma 3).</p>
	<p>Si propone di prevedere la possibilità di differenziare la commissione d'istruttoria veloce anche in funzione dell'ammontare e durata degli sconfinamenti.</p>	In parte	<p>Nei soli rapporti con soggetti diversi dai consumatori, è stata prevista la facoltà per gli intermediari di differenziare l'ammontare della commissione d'istruttoria veloce, a condizione che lo sconfinamento sia superiore a 5.000 euro e il contratto non preveda più di tre scaglioni di importo. Non si è invece ritenuto opportuno consentire la differenziazione della commissione a seconda della durata.</p>

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta SÌ/NO/in parte	Motivazioni
Art. 4, comma 3	E' stato chiesto di fissare un tetto alla commissione d'istruttoria veloce, facendolo coincidere con lo 0,5 per cento dell'importo medio di sconfinamento nel periodo di sconfinamento.	NO	La legge non legittima il CICR a stabilire un tetto massimo alla commissione d'istruttoria veloce.
	Si propone di disciplinare più in dettaglio le procedure interne che prevedono i casi in cui la commissione d'istruttoria veloce trova applicazione e come debba essere formalizzata.	In parte	La definizione dei casi in cui la commissione è applicata è riservata all'autonomia dei singoli intermediari . Il testo è stato comunque integrato per precisare con maggior dettaglio i fattori che legittimano l'applicazione della commissione.
	Si sono chiesti chiarimenti sulla tipologia di costi che possono essere presi in considerazione per la quantificazione della commissione.	In parte	La delibera è stata integrata per specificare che possono essere presi in considerazione esclusivamente i costi direttamente connessi con l'istruttoria veloce.
	Si propone di specificare che la commissione di istruttoria veloce deve essere proporzionata ai costi medi sostenuti per l'istruttoria e anche per la gestione dello sconfinamento.	NO	La commissione d'istruttoria veloce è volta a coprire i costi in cui incorre l'intermediario per la necessità di effettuare un'istruttoria per la concessione di uno sconfinamento; non appare conseguentemente possibile ricomprendervi i costi di gestione dello sconfinamento non direttamente

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta Sì/NO/in parte	Motivazioni
Art. 4, comma 3	Si propone di chiarire se le situazioni che richiedono lo svolgimento dell'istruttoria debbano essere preventivamente comunicate al cliente.	Sì	riconducibili all'istruttoria per la sua autorizzazione. L'art. 4, comma 5, prevede ora che gli intermediari debbano rendere noti alla clientela i casi in cui, in base alle procedure interne, svolgono l'istruttoria veloce.
Art. 4, comma 4	Si propone di espandere i criteri di esenzione dall'applicazione della commissione di istruttoria veloce con riguardo alle soglie di importo, alla durata, ai beneficiari, al numero massimo di esenzioni per trimestre.	NO	Il legislatore ha voluto individuare direttamente, quantomeno nella fase di prima applicazione, i casi di esenzione dal pagamento della commissione di istruttoria veloce. Si ritiene quindi opportuno limitarsi a recepire la soluzione adottata dalla legge, estendendone l'applicazione a tutte le operazioni disciplinate dalla delibera.
Art. 4, comma 5	È stato suggerito di far coincidere gli interessi applicati in caso di sconfinamento con quelli previsti per l'affidamento. Se il conto su cui si verifica lo sconfinamento non è mai stato affidato, gli interessi non dovrebbero poter superare il TEGM del periodo.	NO	L'art. 117- <i>bis</i> non attribuisce al CICR il potere di regolare il tasso d'interesse sugli sconfinamenti che deve esser determinato dalle parti e rispettare la disciplina di legge sull'usura.
Art. 4, comma 6	Sono state richiamate le simulazioni effettuate nella Relazione sull'analisi d'impatto, in materia di applicazione del tasso extrafido, nella quale sono stati analizzati gli effetti	Chiarimento qui a lato	Si concorda sul fatto che è sempre possibile, sotto determinate ipotesi, individuare un tasso d'interesse che

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta SÌ/NO/in parte	Motivazioni
Disposizioni finali	<p>di schemi alternativi che prevedono l'applicazione del tasso maggiorato, rispettivamente, a: a) l'ammontare del solo utilizzo oltre il fido; b) tutto l'utilizzato (componente entro il fido + utilizzo oltre il fido), nei casi di sconfinamento.</p> <p>In particolare, è stato fatto notare che, in caso di applicazione dello schema b) è sempre possibile individuare un tasso d'interesse che rende l'operazione indifferente, dal punto di vista economico, rispetto allo schema a). L'onere per il cliente sarebbe dunque indipendente dallo schema adottato.</p>		<p>rende i due schemi indifferenti. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il tasso "di indifferenza" da applicare allo schema b) sarebbe molto vicino al tasso pagato per gli utilizzi entro il fido (nelle simulazioni effettuate, ad esempio, ammonterebbe al 5,38% contro il 5% del tasso ordinario). Esso, dunque, non sarebbe in grado di prezzare in modo corretto gli sconfinamenti, soprattutto quelli di importo elevato.</p>
Art. 5, comma 1	<p>Si propone di operare una selezione delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" da richiamare, limitando il rinvio alle sole disposizioni volte a favorire la comparabilità e delle offerte disponibili sul mercato e la trasparenza dei costi. In particolare si chiede di precisare che non si applicano le disposizioni sulla commissione di massimo scoperto ormai abolite.</p>	Chiarimento qui a lato	<p>Le disposizioni sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" verranno aggiornate secondo quanto previsto nel Programma dell'attività normativa dell'area Vigilanza per l'anno 2012.</p>
Art. 5, comma 5	<p>Si propone di chiarire:</p> <p>a) la sorte delle commissioni già corrisposte o maturate;</p> <p>b) se il termine del 1° ottobre debba intendersi riferito solo all'avvio della procedura di modifica del contratto o alla sua conclusione; le modalità di aggiornamento del contratto qualora non sia contemplato lo <i>jus variandi</i>.</p>	In parte	<p>Entrambe le questioni sono disciplinate in maniera compiuta dalla legge. In particolare, entro il 1° ottobre dovrà essere completato l'adeguamento dei contratti in corso.</p> <p>Per i casi in cui i contratti non prevedono</p>

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta SÌ/NO/in parte	Motivazioni
Art. 5, comma 6	Alcuni propongono di chiarire in quest'ultimo caso che l'obbligo della banca è limitato alla presentazione di una proposta di modifica delle condizioni.		l'applicabilità dell'art. 118 TUB, si precisa che la banca è tenuta a proporre al cliente una modifica entro il 1° ottobre.
	Si chiede di formulare la norma in modo corrispondente alla art. 27, comma 3, d.l. 1/12.	Sì	Si ritiene che l'osservazione sia meritevole di accoglimento. L'art. 5, comma 4, è stato modificato nel senso auspicato.
	Sono state formulate considerazioni circa l'opportunità di precisare che l'obbligo di adeguamento dei contratti costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118.	Sì	L'art. 5, comma 4 è stato modificato in tal senso.
	Si propone di imporre alle banche e agli istituti di pagamento l'invio di una comunicazione personale a ogni cliente, in cui si precisi che la modifica unilaterale del contratto diventerà operativa trascorsi due mesi dalla comunicazione stessa.	Chiarimento qui a lato	L'obbligo di comunicazione proposto è implicito nell'applicazione dell'articolo 118 TUB.
	Si chiede di far coincidere l'entrata in vigore della normativa con la data del 1° luglio, anziché del 1°ottobre. Si chiede di confermare che fino al termine del 1° ottobre possano continuare a essere rimosse le commissioni attualmente applicate, anche se eccedenti i limiti fissati dalla nuova disciplina.	NO	Il regime transitorio è disciplinato dalla legge. Si ritiene che la previsione dell'obbligo di adeguamento dei contratti entro il 1° ottobre non richieda ulteriori precisazioni.